



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/04/2018

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA GIOVANI
DI BORSO DEL GRAPPA

INDICE

Art. 1 – Funzioni e poteri della consulta	3
Art. 2 – Materie di competenza	3
Art. 3 – Composizione della consulta	3
Art. 4 – Organi della consulta e loro composizione.....	4
Art. 5 – Assemblea degli aderenti alla consulta.....	4
Art. 6 – Modalità di elezione degli organi della consulta	5
Art. 7 – Intervento rappresentante Comune	5
Art. 8 – Pubblicità avvisi di convocazione.....	5
Art. 9 – Durata in carica e rinnovo	5
Art. 10 – Sede della consulta	5
Art. 11 – Mezzi della consulta e disponibilità di bilancio	5
Art. 12 – Regolamento interno	6
Art. 13 – Modifiche al presente regolamento	6
Art. 14 – Disposizione transitoria.....	6

Art. 1 – Funzioni e poteri della consulta

1. E' istituita la consulta comunale dei giovani con la funzione di garantire una concreta partecipazione alla vita amministrativa del mondo giovanile e di mettere a disposizione del Comune il loro contributo di proposte e di idee per ciò che riguarda i giovani.

2. La consulta dei giovani esprime, di sua iniziativa o su richiesta, proposte o pareri diretti agli organi comunali. Le proposte possono essere inserite all'ordine del giorno del consiglio comunale previo esame in sede di commissione consiliare, se dovuto.

3. In relazione alle sue funzioni la consulta può promuovere, organizzare, coordinare:

- a) seminari convegni, pubblicazioni;
- b) manifestazioni pubbliche;
- c) indagini conoscitive.

4. La consulta dei giovani può collaborare alla realizzazione delle iniziative di cui al precedente 3° comma anche quando sono promosse dall'Amministrazione comunale.

Art. 2 – Materie di competenza

1. La consulta dei giovani può intervenire su tutte le materie di competenza comunale che abbiano una qualche attinenza con il mondo giovanile, ed in particolare:

- a) la redazione ed attuazione del programma di spettacoli ed iniziative culturali di iniziativa diretta del Comune o realizzate con il suo patrocinio;
- b) iniziative in ambito sportivo in tutti gli aspetti che coinvolgono il Comune o che sono di sua pertinenza;
- c) il tempo libero;
- d) l'ambiente;
- e) le iniziative di solidarietà;
- f) lavoro e formazione professionale;
- g) iniziative finalizzate ad avvicinare i giovani al mondo delle attività creative;
- h) iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile.
- i) Iniziative di educazione alla legalità.

Art. 3 – Composizione della consulta

*1. La consulta dei giovani è composta da tutti coloro che ne vorranno far parte per espressa dichiarazione, detti di seguito "aderenti alla consulta", che abbiano un'età compresa **fra 14 e 25 anni**, che sono residenti a Borso del Grappa o che abbiano con il territorio comunale un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o in genere per motivi che comportino un vincolo reale e duraturo con il territorio comunale.¹*

2. Della consulta fanno anche parte le associazioni giovanili presenti ed operanti a Borso del Grappa alle quali è riconosciuto il diritto di partecipare all'assemblea degli aderenti alla consulta con un loro rappresentante.

¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/04/2018

3. L'adesione alla consulta può avvenire anche in qualunque momento posteriore alla sua costituzione mediante richiesta indirizzata al presidente della consulta contenente le dichiarazioni di cui al 1° comma del presente articolo. Fino all'elezione del presidente la suddetta dichiarazione può essere indirizzata alla segreteria del Comune anche utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

Art. 4 – Organi della consulta e loro composizione

1. Sono organi della consulta dei giovani:

- a) il presidente
- b) il segretario
- c) il consiglio

2. Il presidente:

- a) rappresenta la consulta di fronte agli organi comunali e partecipa alle sedute del consiglio comunale o della giunta comunale per illustrare le proposte e i programmi redatti e fornire le informazioni richieste;
- b) convoca e presiede il consiglio e garantisce il corretto svolgimento delle sue adunanze;
- c) svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti comunali.

3. Il segretario:

- a) redige il verbale delle riunioni del consiglio;
- b) verifica e garantisce l'applicazione delle disposizioni riguardanti il funzionamento della consulta e del consiglio.

4. Il consiglio:

- a) avanza proposte al Comune sulla programmazione annuale delle attività, dà impulso alla realizzazione delle diverse attività e iniziative programmate o in corso di realizzazione, sollecitandone la più ampia partecipazione;
- b) dà attuazione agli indirizzi e alle decisioni approvate dall'assemblea della consulta;
- c) è composto da cinque componenti ed è convocato dal presidente. Le sedute del consiglio sono valide se vi partecipano almeno tre dei suoi componenti senza computare a tal fine il presidente e il segretario.

Art. 5 – Assemblea degli aderenti alla consulta

1. Agli aderenti alla consulta riuniti in assemblea compete:

- a) l'elezione del presidente e del consiglio;
- b) l'approvazione della relazione preventiva e di quella consuntiva dell'attività dell'anno di riferimento predisposta dal consiglio;
- c) la formulazione di proposte di iniziative da inserire nella relazione preventiva
- d) l'approvazione delle proposte di modifica del presente regolamento.

2. L'assemblea degli aderenti alla consulta è presieduta dal presidente ed è da lui convocata su richiesta del consiglio o di un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute dell'assemblea degli aderenti alla consulta sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 6 – Modalità di elezione degli organi della consulta

1. Il presidente ed il consiglio sono eletti dagli aderenti alla consulta fra i suoi componenti.

2. Nella prima seduta, convocata dal sindaco, l'assemblea degli aderenti alla consulta procede all'elezione del presidente, a quella di un eventuale vice presidente ed alla nomina del segretario.

Art. 7 – Intervento rappresentante Comune

1. L'assessore competente per materia o consigliere comunale designato dal sindaco partecipa alle sedute del consiglio e dell'assemblea degli aderenti alla consulta con funzioni di garanzia e supporto amministrativo, senza diritto di voto.

Art. 8 – Pubblicità avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea degli aderenti alla consulta è reso pubblico almeno mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Art. 9 – Durata in carica e rinnovo²

*1. Il presidente e i componenti del consiglio durano in carica **tre anni** e sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva.*

2. Le elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio hanno luogo entro trenta giorni dalla scadenza. Il presidente ed il consiglio rimangono in carica fino all'elezione dei successivi.

*3. Gli aderenti all'assemblea decadono alla scadenza del **triennio** in cui superano il limite massimo di età per aderire alla consulta.*

Art. 10 – Sede della consulta

1. La consulta dei giovani ha sede presso Villa Lunardi. Le riunioni del consiglio si svolgono nella sede della consulta.

Art. 11 – Mezzi della consulta e disponibilità di bilancio

1. La consulta dei giovani dispone dei seguenti mezzi forniti dal Comune:

a) albo pretorio comunale;

² Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/04/2018

- b) sito internet del comune;
- c) casella di posta elettronica;
- d) locali per le riunioni;

2. La consulta giovani si avvale, tramite il suo presidente, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'assessorato alle politiche giovanili.

3. Nei documenti di programmazione economica e finanziaria del Comune sono individuate adeguate risorse per le iniziative proposte dalla consulta dei giovani, tenuto conto dei programmi presentanti dal consiglio.

Art. 12 – Regolamento interno

1. La consulta giovani può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente atto regolamentare non in contrasto con esso.

Art. 13 – Modifiche al presente regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dal consiglio comunale su proposta degli aderenti alla consulta e con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi.

Art. 14 – Disposizione transitoria

1. Alla convocazione della prima seduta dell'assemblea degli aderenti alla consulta provvede il sindaco. Qualora nella prima seduta dell'assemblea non si pervenga all'elezione del presidente e del consiglio, le relative funzioni sono svolte dal sindaco o suo delegato per un periodo non superiore a quattro mesi.